



TRIBUNALE DI ASTI

Il Giudice, dott. Andrea Carena,

Letto il piano di liquidazione ex art. 14ter legge 3 del 2012, così come precisato all'udienza del 19.4.2021;

ritenuto che il piano soddisfa i requisiti di cui all'art. 14ter legge 3/2012 e che la documentazione è completa.

Il soggetto richiedente è persona fisica in stato di sovraindebitamento ex art. 6, co. 2 L. 3/2012 e la domanda appare fornita del corredo documentale di cui agli artt. 9 commi 2 e 3 e 14-ter comma 3.

E' stata allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi (Avv. Paola Calosso) contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore (persona fisica) nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore (persona fisica) di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto della solvibilità del debitore (persona fisica) negli ultimi cinque anni; l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

La relazione dell'OCC è completa, esaustiva e contiene elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art. 14-terdecies.

Non si ravvisano atti di frode compiuti nel quinquennio antecedente, né condizioni di inammissibilità ex art. 7, c. 2 lett. A e B.

Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell'art. 14-quinquies, co.2, con nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267.

Ritenuto che debba altresì disporsi che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura della procedura diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;



PQM

Visto l'art. 14quinquies legge 27.1.2012 n. 3,

- a) dichiara aperta la procedura di liquidazione;
- b) nomina liquidatore l'avv. Paola Calosso;
- c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura della procedura diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, avvertendo che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;
- d) dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Asti in versione integrale a cura della cancelleria;
- e) ordina la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;
- f) fissa il termine del 15.6.2021 per la redazione dell'inventario;
- g) ordina il rilascio e la consegna dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione in favore del liquidatore;
- g) dispone che il liquidatore depositi, con cadenza semestrale, una relazione di aggiornamento.

Asti, 23.4.2021

Il Giudice

Dott. Andrea Carena

